

**SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO ALL' AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE ARTISTICA E SUPERVISIONE PROGETTUALE DELL'EVENTO CIOCCOLATO' 2025 A TORINO, CON CONTESTUALE ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE DI UN PALINSESTO DI EVENTI CULTURALI FINALIZZATI ALLA DIVULGAZIONE, ALLA DIDATTICA, ALL'INTRATTENIMENTO E ALLO SPETTACOLO PER UN MINIMO N. 18 FORMAT DI INTRATTENIMENTO REPLICABILI NEI 4 GIORNI DI EVENTO.**

**CIG: B2BC671ABA**

Premesso che:

- in data \_\_\_\_\_ con Determina a contrarre Prot. N. \_\_\_\_\_ si è definito di procedere con l'espletamento dell'affidamento della fornitura/servizi di pannelli informativi multisensoriali;
- la procedura di affidamento della fornitura/servizi è stata espletata tramite il portale di e-procurement di Turismo Torino e Provincia S.c.r.l. tramite trattativa diretta ai sensi dell'Art.50 Dlgs36/2023 comma 1 lettera e);
- a seguito dell'esperimento della predetta procedura di gara, l'appalto in oggetto è stato aggiudicato definitivamente a \_\_\_\_\_, che ha presentato offerta pari ad € \_\_\_\_\_ + IVA 22% con cui verranno realizzati i servizi indicati nel capitolato tecnico (Allegato A);
- l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente contratto, che ne forma parte integrante e sostanziale;

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

TURISMO TORINO E PROVINCIA s.c.r.l. (Cod. Fisc. 07401840017), con sede in Torino, Via Maria Vittoria 19, in persona del dirigente Marcella Gaspardone domiciliata per la carica presso la sede di TURISMO TORINO E PROVINCIA, di seguito denominata "la Committente".

E

l'Operatore Economico \_\_\_\_\_, /P.IVA \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ provincia di \_\_\_\_\_ sita in \_\_\_\_\_, in persona del Legale Rappresentante \_\_\_\_\_, di seguito denominato "l'Appaltatore"

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

**ART. 1 – DISCIPLINA DELL'APPALTO**

- 1.1 Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti in esse richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e l'Appaltatore dichiara di conoscerle ed accettarle.
- 1.2 Fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non allegati:
  - a) Lettera d'invito e relativi allegati;
  - b) Offerta tecnica ed economica.
- 1.3 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applica quanto previsto da: (I) Lettera d'invito e relativi allegati, Offerta Economica; Offerta tecnica

**ART. 2 – OGGETTO**

L'oggetto del contratto consiste nell'insieme dei servizi di cui al Capitolato speciale (**All.1**), cui si rimanda integralmente, e riassuntivamente nell'affidamento del servizio di progettazione, direzione artistica e supervisione progettuale dell'evento Cioccolato 2025 a Torino della durata di 4 giorni, presumibilmente nei giorni 6-9/03/2025 con orario indicativo 10.00/21.00, con contestuale organizzazione, realizzazione di un palinsesto di eventi culturali finalizzati alla divulgazione, alla didattica, all'intrattenimento e allo spettacolo per un minimo di n. 18 format di intrattenimento replicabili durante i 4 giorni di evento.

**ART. 3 – DURATA**

3.1 I Servizi richiesti saranno forniti per complessivi 5 mesi a partire dalla stipula del contratto fino alla chiusura dell'evento.

L'incarico potrà essere rinnovato per una seconda edizione dell'evento.

#### **ART. 4 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO**

4.1 Il corrispettivo contrattuale dovuto dalla Committente è determinato sulla base dell'offerta economica presentata dall'aggiudicatario pari ad € \_\_\_\_\_ + IVA 22%, comprensiva degli oneri di sicurezza da rischio specifico di € \_\_\_\_\_

Gli oneri da interferenza valutati dalla Stazione Appaltante sono di € 0,00.

4.2 Il corrispettivo è da intendersi comprensivo della prestazione di tutti i servizi indicati nel Capitolato, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Resta inteso che il corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale.

4.4 Il corrispettivo per l'attività oggetto del presente Contratto verrà corrisposto dal Committente a seguito di ricezione di fattura elettronica secondo le seguenti modalità:

- acconto del 30% entro 15 gg dalla sottoscrizione del Contratto;
- saldo entro 60gg. dffm dal termine del progetto. (Art. 3\_Durata)

Si rammenta che la Società è soggetta al meccanismo dello split Payment. Il Pagamento è comunque subordinato all'incasso da parte di Turismo Torino e Provincia dei finanziamenti deliberati dagli Enti di riferimento.

4.5 L'Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 11 del presente Contratto. In particolare, il pagamento relativo al presente contratto sarà effettuato a mezzo di conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), di cui si riportano di seguito le coordinate: presso \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_

nonché le generalità ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di essi:

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_

4.6 Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla regolarità contributiva dell'Appaltatore certificata attraverso D.U.R.C. in corso di validità e dei requisiti di cui all'art. 80 Dlgs.50/2016 da esso dichiarati in fase di gara.

#### **ART. 5 – VERIFICHE**

5.1 Nel caso in cui, a seguito dell'eventuale verifica sull'attività svolta, essa appaia non conforme alle richieste della Committente, quest'ultima potrà prevedere l'applicazione di una penale secondo le modalità di cui al successivo art. 6.1 del presente Contratto.

- 5.2 La Committente si riserva la facoltà di effettuare, durante l'esecuzione del contratto, in qualsiasi momento, ed a sua insindacabile discrezione e giudizio, la verifica sulla correttezza dell'attività svolta dall'affidatario al fine di accertare l'osservanza di quanto previsto negli atti di gara.
- 5.3 L'Appaltatore si impegna a favorire e rendere agevole la citata verifica da parte della Committente, fornendo tutti i chiarimenti necessari oltre la relativa documentazione.
- 5.4 Nel caso in cui questa non sia conforme a quanto prescritto nel Capitolato, in tutto o in parte, la Committente si riserva la facoltà di comminare una penale ai sensi dei successivi art. 6.1, 6.2, 6.3, e 6.4 del presente contratto, fermo restando il diritto di risoluzione di cui al successivo art.13.
- 5.5 Tale verifica di regolare esecuzione del servizio in oggetto non esonera comunque l'Appaltatore dalla responsabilità per eventuali vizi non rilevati o rilevabili al momento della stessa verifica.

#### **ART. 6 - PENALI**

- 6.1 In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal presente contratto e dai suoi allegati la Committente potrà applicare, una penale pari allo 0.6 per mille dell'importo dell'affidamento. Deve considerarsi mancato rispetto anche il caso in cui l'Appaltatore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso la Committente applicherà le penali di cui al presente punto sino al momento in cui il servizio sarà prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.
- 6.2 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti punti 6.1 saranno contestati per iscritto all'Appaltatore, il quale potrà replicare, sempre per iscritto, entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette deduzioni dell'Appaltatore non pervengano entro il suddetto termine di 5 giorni ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Committente, a giustificare l'inadempienza, potranno applicarsi le penali stabilite ai precedenti punti 6.1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. La Committente procederà all'eventuale addebito delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti dell'Appaltatore.

- 6.3 La Committente potrà applicare le penali fino alla concorrenza della misura massima del 10% dell'importo contrattuale annuo. In ogni caso l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Committente di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 13 e di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- 6.4 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

#### **ART. 7 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore si obbliga:

- a) completare le attività previste dal capitolato speciale d'appalto entro e non oltre la data indicata sull'offerta economica;
- p) a svolgere il servizio oggetto del presente Contratto secondo le caratteristiche indicate dal Progetto tecnico;
- d) a prestare il servizio in oggetto impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Contratto, negli atti di gara e nell'offerta formulata;
- e) ad assumere tutte le obbligazioni di cui al Progetto tecnico, al capitolato di gara, all'offerta economica ed al Contratto; in caso di violazione la Committente avrà diritto al risarcimento del danno e facoltà di risoluzione dal contratto, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun ulteriore indennizzo o compenso, sotto qualsiasi forma, rispetto a quello dovutogli per le attività già svolte;
- f) ad osservare le norme ed i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- g) ad osservare le norme dei regolamenti e delle disposizioni in materia di assicurazione relative ad infortuni, previdenza ed assistenza;
- h) ad effettuare l'allestimento rispettando i CAM (criteri ambientali minimi) (<https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti> per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi);
- i) ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e le

disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante la durata del presente contratto;

- l) ad eseguire le prestazioni di cui al presente contratto nel pieno rispetto della normativa vigente, e di quella che dovesse essere emanata nel corso dell'esecuzione del presente contratto;
- m) a non cedere a terzi il contratto in tutto o in parte, a qualsiasi titolo e a non subappaltare al di fuori dei limiti di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e di quanto indicato in sede di presentazione dell'offerta;
- n) a depositare, in caso di subappalto, il contratto con il subappaltatore presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata;
- o) a consentire alla Committente di procedere in qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- p) a manlevare e tenere indenne la Committente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero eventualmente avanzare in relazione all'esecuzione del presente Contratto.

## **ART. 8 – VARIANTI**

- 8.1 La Committente si riserva la facoltà di apportare, a suo insindacabile giudizio, variazioni al servizio oggetto dell'appalto, con semplice preavviso scritto, fino al massimo, in aumento o diminuzione, di un quinto dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023.
- 8.2 Nel caso di cui al comma precedente, la Committente sarà tenuta unicamente al pagamento del servizio svolto, e l'Appaltatore nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo dalla Committente, nemmeno a titolo di lucro cessante.
- 8.3 L'Appaltatore non potrà, in corso di esecuzione del contratto, apportare varianti salvo espressa autorizzazione scritta della Committente. In caso di varianti non autorizzate l'Appaltatore non potrà richiedere maggiori somme, indennizzi, indennità e/o

risarcimenti di sorta e, anzi, se richiesto, sarà tenuto a rimuoverle.

#### **ART. 9 – SUBAPPALTO e CESSIONE del CONTRATTO**

9.1 Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) Dlgs 36/2023, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 Dlgs 36/2023.

#### **ART. 10 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

10.1 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale di cui all'art. 4 del presente Contratto riporterà, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo della gara in oggetto (CIG: B2BC671ABA)

10.2 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

10.3 L'Appaltatore deve comunicare alla Committente eventuali variazioni circa gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 o circa le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro 7 giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

10.4 La Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.

10.5 L'Appaltatore deve trasmettere alla Committente, entro 30 giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi previsti.

#### **ART. 11 - GARANZIE**

E' richiesta garanzia definitiva del 5% dell'importo contrattuale.ai sensi dell'Art. 53 comma 4 de Dlgs.36/2023. La garanzia dovrà essere resa con le modalità di cui all'Art. 117 Dlgs 36/2023.

#### **ART. 12 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

12.1 E' a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero della Committente e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno e/o pretesa derivante da soggetti terzi, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del Contratto.

12.2 In considerazione del completo esonero della Committente e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni e/o le pretese di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi della Committente e/o dei suoi rappresentanti per il riconoscimento di asseriti danni e/o pretese, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente la Committente.

#### **ART. 13 - RISOLUZIONE E RECESSO**

13.1 Il venir meno, durante l'esecuzione del contratto, dei requisiti dichiarati in fase di gara, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da parte della Committente.

13.2 Il contratto può essere risolto nelle ipotesi e con le modalità di cui all'art. 122 D.Lgs. 36/2023.

13.3 Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 codice civile, il contratto può essere risolto, ad insindacabile giudizio della Committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione del contratto;
- nel caso di ingiustificata sospensione del contratto da parte dell'Appaltatore;
- nel caso di subappalto non autorizzato;

- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
  - nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali dell'Appaltatore;
  - nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
  - nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
  - nel caso di violazione degli obblighi di tracciabilità di cui al precedente art. 10 del presente Contratto;
  - nel caso di inadempimento delle obbligazioni individuate dal precedente art. 12 del presente Contratto;
  - in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata, ancorché non espressamente richiamata dal presente articolo.
- 13.4 Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica secondo le vigenti disposizioni di legge.
- 13.5 Il recesso è ammesso nei casi e nei modi stabiliti dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.
- 13.6 L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dalla Committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia.

#### **ART. 14 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

- 14.1 Il direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito per brevità "il Direttore") ove nominato verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 15 Dlgs 36/2023 Allegato I.2 Articolo 8 comma 3.
- 14.2 Il Direttore provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto stipulato dal Committente, assicurando così la regolare esecuzione del contratto.
- 14.3 Ove non nominato, il Direttore dell'Esecuzione del contratto coinciderà con il Responsabile Unico del Procedimento.

#### **ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI**

- 15.1 L'Appaltatore autorizza la Committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 GDPR 679/16 – "Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali" al trattamento dei propri dati personali ai fini dell'esecuzione del presente Contratto.
- 15.2 A sua volta, la Committente autorizza l'Appaltatore al trattamento dei suoi dati personali ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, secondo quanto previsto dal Capitolato allegato e dall'offerta formulata dall'Appaltatore.
- 15.3 E' fatto divieto all'Appaltatore divulgare i dati e le informazioni relativi alla Committente per qualsivoglia ragione al di fuori dell'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto.

#### **ART. 16 - CONTROVERSIE**

- 16.1 Per qualsiasi controversia eventualmente derivante dal Contratto, incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente, in via esclusiva, il T.A.R. Piemonte.

#### **ART. 17 - DOMICILIO**

- 17.1 Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto si riterrà valida, se inviata al seguente indirizzo: Via Maria Vittoria 19, 10123 Torino nonché al seguente n. di fax 011/883426 e all'indirizzo di posta elettronica: [ufficiogare@pec.turismotorino.org](mailto:ufficiogare@pec.turismotorino.org)

#### **ART.18 – POLIZZA ASSICURATIVA**

- 18.1 L'Aggiudicatario dovrà essere in possesso di idonea copertura assicurativa RCT/RCO di massimale almeno pari a 3.000.000,00€, di durata almeno pari a quella del contratto;

#### **ART. 19 - CLAUSOLE FINALI**

- 19.1 Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti avendone, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, negoziato il contenuto e che dichiarano, quindi, di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme.
- 19.2 Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo né potrà essere provata che mediante atto scritto, firmato da entrambe le parti.

- 19.3 L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del Contratto nel suo complesso.
- 19.4 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che la Committente si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione legale.
- 19.5 L'Appaltatore, con la stipulazione del presente Contratto, dichiara di aver preso visione sul sito istituzionale della Committente nella sezione Società Trasparente, al link: <https://www.turismotorino.org/it/turismo-torino-e-provincia/societa-trasparente/disposizioni-general/documenti-del-modello>, accettare il contenuto del Modello integrato ai sensi dell'art. 1 comma 2 Bis L. 190/2012 obbligandosi a rispettare le prescrizioni in esso contenute, nonché di attenersi alle regole di comportamento del Codice Etico ivi pubblicato.
- 19.6 Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nella Richiesta d'offerta ed alla normativa vigente nazionale e comunitaria in materia in quanto applicabile e al codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino, li \_\_\_\_\_

Per TURISMO TORINO E PROVINCIA

Il Dirigente

Marcella Gaspardone

per l'Appaltatore

Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_

Si approvano specificamente, ai sensi dell'art. 1341, gli art. 4 (modalità di pagamento), art. 6 (penali), art. 8 (varianti), art. 12 (responsabilità dell'Appaltatore), art. 13 (risoluzione e recesso), art. 16 (controversie), art.18 (assicurazione).

per l'Appaltatore

Il Legale Rappresentante

---

FIRMATO digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005.